

VERBALE DI ACCORDO

ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Il giorno 14 del mese di aprile dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

Fridle Group SRL, con sede in Via Galilei, 53 - 36030 Costabissara (VI) cod. fisc. 02135370241 in
persona dell'amministratrice Arianna Fridle;
con l'assistenza di Alessandro Marchese della Confcommercio di Vicenza

e

Filcams CGIL NATIONALE IN PERSONA DI FABIO LA RUSSA GIUSTA DELEGA
Pisascat CISL Giovanni Battista Comiati
Uiltucs UIL Roberto Frizzo

Premesso che

- 1) in data 20 marzo è stato sottoscritto l'Accordo quadro tra la Regione Veneto con le Parti Sociali per l'utilizzo della Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e in data 23 marzo 2020 per la Regione Lombardia;
- 2) l'azienda non può fruire delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- 3) per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n. 9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19 l'azienda ha subito un drastico calo dell'attività che ne pregiudica la prosecuzione stessa;
- 4) le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale evento, che ha determinato:

☐ un drastico calo della clientela nel periodo _____ con la conseguente diminuzione del fatturato stimata nel _____ %

☒ sospensione dell'attività per diminuzione di commesse/ordinativi;

☐ numerose disdette di eventi già programmati per il periodo _____

☒ a seguito dei provvedimenti assunti dalle autorità competenti è stata disposta la chiusura la pubblico dell'attività;

☐ altri effetti (indicare quali)

- 5) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato, pari a 63 full time e 5 part time in Costabissara (VI) e 3 full time in Suzzara (MN) su un organico complessivo di 71 lavoratori, dal 9 marzo al 31 agosto 2020 per n. 71 lavoratori, per un numero di settimane non superiore a 13 anche

13

non consecutive.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) la riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e ritengono necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- c) le Parti concordano sulla richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) con sospensione a zero ore/riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale dal 9 marzo al 31 agosto 2020 per n. 71 lavoratori, per il personale operante presso le unità produttive, per un numero di settimane non superiore a 13 anche non consecutive come indicato in allegato;
- d) le Parti inoltre convengono che il periodo di sospensione a zero ore/riduzione oraria possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati. Tale proroga verrà comunicata alle OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo;
- e) il richiamo in servizio dei lavoratori avverrà con un preavviso di almeno 48 ore. Verrà applicato il principio di rotazione tra mansioni fungibili. L'azienda ha già attivato, ove possibile, lo smart working;
- f) gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS, come previsto dall'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
- g) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
- h) Ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il previo smaltimento di ferie, congedi e permessi retribuiti maturati.

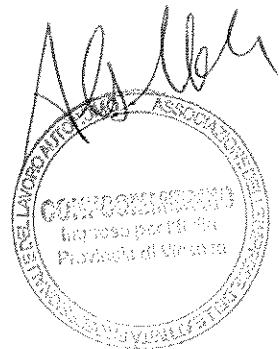
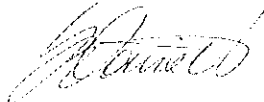
_____, il ____/____/____

Firme

Anna Frisole



Fisascat Vicenza



F. L. Frisole